

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1643

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOLLA, SCHIAVON, MONTE, SODANO, MARENGHI,**

Presentata il 16 ottobre 1959

Riapertura del termine previsto dall'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, per esercitare la facoltà di riscatto dei contributi assicurativi base

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 250, estese le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, nonché l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla categoria dei pescatori. L'articolo 17 stabilì che la facoltà di riscatto dei contributi base, concessa a favore dei vecchi pescatori, doveva essere esercitata entro un anno dalla entrata in vigore della legge medesima.

Non credo di dover spendere molte parole per illustrare la presente proposta di legge.

Infatti, la necessità di prorogare il termine di cui sopra trova il suo motivo sociale nella stessa circostanza che la categoria dei pescatori è stata soltanto lo scorso anno immessa fra le categorie beneficiarie delle varie forme di tutela previdenziale e, pertanto, non può disconoscersi la situazione di sprovvedutezza, in materia di leggi sociali,

in cui si trovava all'epoca dell'entrata in vigore della legge.

Inoltre, debbo qui puntualizzare che il legislatore, nel prevedere la facoltà di riscatto dei contributi base, ha perseguito il preciso intento di cancellare il pregresso stato di esclusione dai benefici delle leggi previdenziali, vigente per questa benemerita categoria di lavoratori, ponendoli in condizione di sanare la lacuna finora esistente. Ma la scadenza del termine ha impedito a molti vecchi pescatori l'esercizio della suddetta facoltà.

Voglio qui ricordare che una analoga questione sorse per gli impiegati beneficiari della legge 28 luglio 1950, n. 633. Orbene, a favore di tali soggetti il termine per il riscatto dei contributi fu riaperto per ben due volte con due provvedimenti successivi.

Pertanto, sulla base di tale encomiabile precedente legislativo, raccomando al voto di questa Assemblea la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, entro il quale i soggetti assicurati ai sensi della legge medesima possono provvedere al versamento dei contributi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.